

Ritenute appalti, sulle sanzioni c'è la moratoria fino al 30 aprile

Entrate. Pubblicata la circolare 1/E che risponde ai dubbi degli operatori sui nuovi adempimenti: lente sulle catene lunghe di contratti e obblighi di controllo anche per tutti i servizi intellettuali

Giuseppe Latour

Maglie strette sulle catene di appalti, alle quali si applicheranno a cascata i nuovi adempimenti. Applicazione degli obblighi a tutti i servizi intellettuali. Verifiche a carico dei committenti anche nel merito delle ritenute, senza limitare il controllo al solo aspetto cartolare. Ma, in positivo, una moratoria sulle sanzioni fino al 30 aprile (con qualche aspetto da chiarire).

Sono questi gli ingredienti principali della circolare 1/E del 2020, pubblicata ieri dall'agenzia delle Entrate per intervenire sul contestatissimo articolo 4 del Dl fiscale (Dl 124/2019) in materia di verifiche sulle ritenute fiscali negli appalti privati. Un intervento che arriva ad appena un giorno di distanza dalla lettera che Confindustria, Ance, Rete imprese Italia, Abi e Assonime hanno inviato al ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri (nella foto) da Confindustria, Ance, Rete imprese Italia, Abi e Assonime



Dopo la lettera al ministro. Il documento di prassi arriva il giorno dopo la lettera inviata al ministro dell'Economia Roberto Gualtieri (nella foto) da Confindustria, Ance, Rete imprese Italia, Abi e Assonime

La circolare inquadra, innanzitutto, gli obiettivi della norma: contrastare le molte anomalie che oggi ci sono nel pagamento delle ritenute. E individua i settori più interessati dai nuovi adempimenti: logistica, servizi alle imprese, alimentare e meccanica. Tutti settori caratterizzati da un utilizzo consistente di manodopera.

Il documento ha un obiettivo: rispondere ai dubbi del mercato in vista del nuovo adempimento, la cui prima applicazione è formalmente fissata per lunedì 17 febbraio, quando saranno pagate le ritenute relative a gennaio. Così, nelle 35 pagine del documento firmato dal direttore Ernesto Maria Ruffini, vengono affrontate alcune delle questioni poste nei giorni scorsi dagli operatori.

I primi chiarimenti rilevanti arrivano sull'ambito di applicazione. Sono esclusi i condomini, perché non possono «detenere in qualunque forma i beni strumentali», e gli enti non commerciali (pubblici e privati). Sono esclusi i contratti che hanno per oggetto attività professionali e i contratti di somministrazione lavoro. Mentre rientrano «tutte le ipotesi di somministrazione illecita di lavoro».

Una stretta molto forte arriva sulle catene lunghe di appalti: «ciascun soggetto della catena» che rivesta il ruolo di committente attiva i nuovi adempimenti. Quindi, anche un appaltatore nei confronti del proprio subappaltatore. Con un effetto domino che già preoccupa parecchio le imprese.

Molte pagine sono dedicate al calcolo della soglia di 200mila euro di contratti, al di sopra della quale si applicano gli obblighi: questo tetto sarà riferito all'anno solare. L'obiet-

Le verifiche dei committenti non saranno limitate ai soli aspetti cartolari: si entrerà nel merito

tivo è evitare il frazionamento artificioso degli affidamenti (si veda anche il pezzo in basso).

Rispettando alcuni presupposti indicati dalla legge, sarà possibile richiedere il Durf, il nuovo certificato di regolarità fiscale, all'agenzia delle Entrate. Tra questi requisiti c'è l'esecuzione di versamenti legati alle dichiarazioni dei redditi pari almeno al 10% dei ricavi o compensi. Per chi aderisce al consolidato fiscale, può essere fatta valere l'imposta teorica. Nel caso in cui non siano scaduti i termini per tre dichiarazioni al momento della richiesta, sarà possibile effettuare le verifiche solo su due.

Una precisazione importante arriva sul concetto di utilizzo prevalente della manodopera. Nei giorni scorsi erano circolate indiscrezioni sull'intenzione dell'Agenzia di limitare il raggio d'azione della norma. Un'intenzione abbandonata, perché a pagina 22 si legge: «Il concetto di manodopera ricomprende tutte le tipologie di lavoro, manuale e intellettuale». Quindi, le società di servizi rientrano a pieno titolo nel nuovo adempimento.

Allo stesso modo, diverse associazioni avevano chiesto, in qualità di committenti, di limitarsi a semplici verifiche cartolari. Anche in questo caso, sono state deluse. Perché la circolare chiede al committente di verificare presso l'appaltatore, tra le altre cose, «che la retribuzione oraria corrisposta a ciascun lavoratore non sia manifestamente incongrua» e che ci sia «l'effettiva presenza dei lavoratori presso la sede del committente». In oltre, in caso di ritenute fiscali incongrue, «il committente sarà tenuto a richiedere le relative motivazioni e gli affidatari saranno tenuti a fornirle».

Confini larghi anche per la definizione di sede: ricomprende «la sede legale, le sedi operative, gli uffici di rappresentanza, i terreni in cui il committente svolge attività agricola, i cantieri, le piattaforme e ogni altro luogo comunque riconducibile al committente destinato allo svolgimento dell'attività di impresa».

Il chiarimento più interessante arriva, però, alla fine. Con un passaggio che, per la verità, lascia già qualche dubbio interpretativo per la sua formulazione. Nel caso in cui, fino al 30 aprile prossimo, l'appaltatore abbia determinato e versato correttamente le ritenute, senza usare le deleghe distinte per committente, non saranno applicate le nuove sanzioni. L'impianto di sanzioni della nuova norma resta, in sostanza, congelato per due mesi abbondanti. Resta da capire se, a partire da maggio, il sistema di committenti e imprese sarà in grado di applicare il complesso meccanismo.

LE NOVITÀ

1 AMMORBIDIMENTO Sanzioni e proroghe

La moratoria

La richiesta delle associazioni di imprese, più volte ribadita nel corso degli ultimi mesi, puntava alla cancellazione o al rinvio secco dei nuovi adempimenti. È una scelta, quest'ultima, che non compete all'agenzia delle Entrate che, però, ha potuto ammorbidire la prima applicazione delle sanzioni a carico dei committenti. Le Entrate, in sostanza, hanno puntato su una moratoria. Qualora nei primi mesi di applicazione della norma (e, in ogni caso, non oltre il 30 aprile 2020) l'appaltatore abbia effettuato un versamento corretto delle ritenute fiscali, ma non abbia utilizzato per ciascun committente deleghe distinte, come previsto dalla legge, al committente non sarà contestata nessuna delle sanzioni previste dalla legge

2 AMBITO OGGETTIVO Sede e beni strumentali

Definizione ampia

Tra le sedi di attività del committente rientrano tutti i luoghi nei quali opera. Ci sono, quindi, la sede legale, quelle operative, gli uffici di rappresentanza, i terreni in cui il committente svolge l'attività agricola, i cantieri, le piattaforme e ogni altro luogo comunque riconducibile al committente destinati allo svolgimento dell'attività d'impresa, agricola o professionale

Mancata applicazione

L'utilizzo occasionale di beni strumentali riconducibili al committente non indispensabili per l'esecuzione dell'opera o del servizio non porta all'applicazione dei nuovi adempimenti in materia di ritenute

3 SOGLIE Manodopera e contratti

Il tetto del 50%

Il concetto di prevalente utilizzo della manodopera andrà stimato guardando all'importo della retribuzione lorda dei soli lavoratori dell'appaltatore che siano impiegati nel servizio reso al committente. Questo andrà rapportato al totale del corrispettivo contrattualmente previsto. Se questo rapporto supera il 50%, scatta la prevalenza

Il limite di 200mila euro

Andranno conteggiati tutti i contratti in corso in un determinato anno solare. Nel caso di contratti che non abbiano un prezzo fisso, secondo le Entrate andrà applicato un criterio di cassa: non si faranno stime preliminari e scatteranno i controlli solo al superamento della soglia

4 LA STRETTA Limitazioni e controlli

Le esclusioni

Molte le esclusioni previste dalla circolare. Gli adempimenti non si applicheranno a condomini, enti non commerciali, professionisti, contratti di somministrazione di lavoro. Gli obblighi saranno invece, applicabili a tutte le tipologie di lavoro. Sono ricompresi tutti i servizi intellettuali

Catene di appalti

Gli adempimenti saranno applicabili anche alle catene lunghe di appalti. Quindi, non solo al committente e al suo appaltatore ma anche, a cascata, ad appaltatore e subappaltatore. E così via

